

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 5.7.2015

La Nuova Procedura Civile, 2, 2015

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Caso De Luca: può essere accolta una domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. proposta all'interno di un procedimento sommario di cognizione?

Attivato dal ricorrente il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. (come nel caso in cui l'eletto presidente di un consiglio regionale agisca per l'illegittimità e l'inapplicabilità del DPCM di sospensione dalla sua carica), può essere accolta la sua domanda cautelare (come quella con cui si chiedi la sospensione di detto DPCM) ex art. 700 c.p.c. (anche inaudita altera parte ex art. 669 comma 2, c.p.c., con decreto per la fissazione dell'udienza di comparizione per la conferma, la modifica o la revoca del decreto stesso), qualora il giudice consideri correttamente fondato il fumus boni iuris (come nel caso in cui la questione di legittimità costituzionale del DPCM in questione sollevata nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. sia stata in più occasioni ritenuta non manifestamente infondata), nonché l'idoneità, in termini di periculum in mora, del pregiudizio non riparabile con l'eventuale decisione favorevole nelle more dell'accertamento definitivo di merito (come nel caso in cui, con la mancata rimozione degli effetti del provvedimento impugnato, l'istante non potrebbe recuperare, in alcun modo, il periodo di sospensione subito).

Tribunale di Napoli, decreto del 2.7.2015

...omissis...

RG 16879/2015

TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Presidente della I sez. civile, letto il ricorso con il quale De Luca Vincenzo ha chiesto che, sull'istanza cautelare volta a ottenere la sospensione dell'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.6.2015, con cui è stata disposta la sospensione del ricorrente dalla carica di Presidente del Consiglio Regionale, si provveda con decreto motivato, inaudita altera parte, potendo la convocazione della controparte pregiudicare l'attuazione del provvedimento;

considerato che, recentemente, la questione di legittimità costituzionale delle norme in forza delle quali è stato adottato il provvedimento impugnato, su cui il ricorrente giustamente fonda il fumus boni iuris, e che è stata sollevata anche nel ricorso principale proposto dallo stesso De Luca, è stata, in più occasioni, ritenuta non manifestamente infondata ed è stata già rimessa alla Corte Costituzionale dal giudice amministrativo e da quello ordinario (v., per tutte, quanto al giudice ordinario, Corte di Appello di Bari, ordinanza n. 1748/2014 del 27.1.2014 e, quanto al

Firmato Da: AUREMMA LUCIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serie#: F703b



giudice amministrativo, Tar della Campania, ordinanza depositata il 30.10.2014);
ritenuto, sulla base della valutazione della fattispecie effettuata nella presente fase del procedimento, sulla quale vi potrà essere un più approfondito esame al momento della instaurazione del contraddittorio, che la mancata rimozione degli effetti del provvedimento impugnato appare idonea a cagionare al ricorrente un pregiudizio non riparabile con l'eventuale decisione definitiva favorevole e ad integrare, quindi, il periculum in mora, posto che l'istante non potrebbe recuperare, in alcun modo, il periodo di sospensione subito, nelle more dell'accertamento definitivo di merito;
ritenuto, altresì, che l'esercizio del diritto politico di cui il ricorrente lamenta la lesione, ha carattere funzionale e "serve" al conseguimento di una finalità, di rilevanza costituzionale, che va oltre il singolo e incide, in modo immediato e diretto, sul funzionamento e sull'organizzazione amministrativa della Regione;
considerato che, nel caso di specie, come hanno esattamente rilevato il ricorrente e l'Avvocatura Generale dello Stato col parere espresso in data 23.6.2015, il provvedimento impugnato, inibendo al Presidente l'esercizio dei poteri connessi alla sua carica e,



impedendo l'insediamento del Consiglio Regionale e la nomina degli organi di Presidenza del Consiglio entro il termine del 12.7.2015, nonché la composizione della Giunta regionale e la nomina del vice presidente, determinerebbe la necessità di ricorrere a nuove elezioni, con conseguente vanificazione dell'intero risultato elettorale e con indubbia lesione anche delle posizioni soggettive dei rimanenti eletti in Consiglio; rilevato che, anche sotto quest'ultimo profilo, la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento richiesto;

P.Q.M.

letto l'art. 669 sexies II comma c.p.c., in accoglimento della domanda cautelare, sospende l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.6.2015, con il quale è stata disposta la sospensione di De Luca Vincenzo dalla carica di Presidente del Consiglio Regionale; fissa per il giorno 17 luglio 2015, alle ore 9,30, l'udienza di comparizione delle parti, dinanzi al Collegio, per la conferma, la modifica o la revoca del presente decreto; nomina giudice relatore la dott.ssa Anna Scognamiglio;

Firmato Da: AURIEMMA LUCIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serialif: F703b





assegna al ricorrente termine fino al 10 luglio 2015, per la notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte e al Pubblico Ministero.

Napoli, 2.7.2015

Il Presidente

(dott. Gabriele Cioffi)



FULLY
PUBBLICAZIONE

